

1	<b>Circolare del 1° giugno 1963</b> del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	<b>63-06-22</b>
---	---	-----------------

## Forza vincolante delle sentenze svizzere<sup>1</sup>

Sentenze di tribunali svizzeri cresciute in giudicato sono sempre vincolanti per l'ufficiale dello stato civile. Ciò vale pure quando si possono avere fondati dubbi sulla competenza del giudice, ad esempio in occasione dell'attribuzione di un figlio a un padre straniero, azione per la quale gli articoli 8 e 32 LDD<sup>2</sup> non prevedono un foro giudiziario svizzero competente. In simili casi dubbi, come pure quando la sentenza è in contrasto con il contenuto dei suoi registri, l'ufficiale dello stato civile informa l'autorità di vigilanza. Quest'ultima cercherà di far rettificare gli errori contenuti nella sentenza per via giudiziaria o extra giudiziaria. Se questo tentativo non dà esito l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile non può pertanto essere omessa.

**Dipartimento federale di giustizia e polizia**

---

<sup>1</sup>Questa circolare ha subito correzioni redazionali in occasione della pubblicazione del presente Manuale per lo stato civile (nota del 1° luglio 1995).

<sup>2</sup>La LDD è stata abrogata e sostituita dalla LDIP, entrata in vigore il 1° gennaio 1989; tuttavia la direttiva rimane applicabile. Del resto, la competenza in questione è oggi espressamente regolata nella legge (nota del 1° luglio 1995).